

PROCEDURA NEGOZIATA D'URGENZA PER L'AFFIDAMENTO DI UN CONTRATTO PER L'ALLESTIMENTO DI QUATTRO CAMPI CONTAINER PER L'ACCOGLIENZA DELLA POPOLAZIONE CROATA COLPITA DAL SISMA DEL 29 DICEMBRE 2020 DA REALIZZARSI NELLA REGIONE SISAK-MOSLAVINA NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA DELLA CROAZIA, PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE - ID 2384

TRA

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, C.F. 97018720587 nella persona del, in qualità di, nato a, il, giusta decreto di delega n., di rep. del 2016; (nel seguito per brevità anche "**Amministrazione**")

E

la Società, con sede legale in, Via, capitale sociale Euro, =, iscritta al Registro delle Imprese di al n., P.IVA e C.F., domiciliata ai fini del presente atto in, Via, in persona del, (di seguito, per brevità, anche il "**Fornitore**");

oppure

_____, sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, Via ___, in persona del ___ e legale rappresentante Dott. ___, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo costituito oltre che dalla stessa, anche dalla mandante _____ con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, e dalla mandante ___, con sede legale in ___, Via ___, capitale sociale Euro ___=, iscritta al Registro delle Imprese di ___ al n. ___, P. IVA ___, domiciliata ai fini del presente atto in ___, via ___, giusto mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (di seguito, per brevità, congiuntamente anche il "**Fornitore**")

(di seguito "**Amministrazione**" e "**Fornitore**" verranno, per brevità, congiuntamente individuate come "**Parti**")

PREMESSO CHE

- In data 29 dicembre 2020 è stata formulata dal Governo della Repubblica della Croazia alla Commissione Europea la richiesta di attivare il Meccanismo di Protezione civile unionale per assistere la popolazione colpita dal sisma verificatosi nella medesima giornata;
- in data 30 dicembre 2020 il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha richiesto l'attivazione delle procedure per la deliberazione dello stato di emergenza per

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura d'urgenza per l'allestimento di quattro campi container per l'accoglienza della popolazione croata colpita dal sisma del 29 dicembre 2020 da realizzarsi nella regione Sisak-Moslavina
Allegato 5 – Schema di Contratto

intervento all'estero ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio 2021 è stato dichiarato, per tre mesi, lo stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito le città di Sisak e Petrinja nella Repubblica di Croazia;
- con l'Ordinanza n.734 del 15/01/2021 del Capo Dipartimento della Protezione Civile sono stati disposti interventi urgenti a supporto delle autorità della Repubblica di Croazia per assicurare il soccorso e l'assistenza alla popolazione colpita dal sisma ed in particolare è stata disposta la realizzazione, nel territorio colpito, di un campo di accoglienza dotato di container, avvalendosi della Consip S.p.A., in qualità di centrale di committenza, per l'acquisizione dei relativi materiali;
- la Società Consip S.p.A. in data 25 gennaio 2021 ha indetto la procedura negoziata d'urgenza per l'affidamento della *"Fornitura con posa in opera di quattro campi container per l'accoglienza della popolazione croata colpita dal sisma del 29 dicembre 2020 da realizzarsi nella regione Sisak-Moslavina nel territorio della Repubblica della Croazia"*;
- il Fornitore che sottoscrive il presente Contratto è risultato aggiudicatario della presente procedura negoziata e, per l'effetto, ha manifestato la volontà di impegnarsi all'esecuzione del medesimo nel rispetto delle condizioni, delle modalità e dei termini stabiliti nella Lettera di Invito, nel presente Contratto, nell'Offerta economica, nel Capitolato Tecnico, unitamente agli Allegati, nonché nel provvedimento di aggiudicazione, denominati, nella loro interezza, *Documentazione della procedura*;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla Documentazione della procedura, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l'oggetto delle prestazioni e dei servizi da fornire;
- le clausole del Contratto integrano quelle già espresse in sede di Capitolato Tecnico e si applicano ai rapporti scaturenti dall'aggiudicazione della procedura, salvo espresse specifiche discipline applicabili;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto ovvero si impegna a produrla entro i termini espressi nel provvedimento di aggiudicazione, pena l'annullamento dell'aggiudicazione, e, per effetto la risoluzione del rapporto;
- il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: _____;
- il DUVRI verrà fornito dall'Amministrazione successivamente alla stipula;
- il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole.

ARTICOLO 1

VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto e tutta la documentazione della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.
2. Si precisa che in sede di disciplina del presente Contratto, per tutte le volte che si rimanda espressamente alla disciplina espressa nel Capitolato tecnico deve intendersi qui integralmente riportata e accettata in ogni sua parte.

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura d'urgenza per l'allestimento di quattro campi container per l'accoglienza della popolazione croata colpita dal sisma del 29 dicembre 2020 da realizzarsi nella regione Sisak-Moslavina

Allegato 5 – Schema di Contratto

ARTICOLO 2

DEFINIZIONI

Con riferimento alle definizioni si rimanda a quanto espresso al capitolo 2 del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 3

DISCIPLINA APPLICABILE

1. Il presente contratto è regolato dalle norme indicate nelle Premesse, oltre alla seguente normativa, applicabile solo per la parte non espressamente derogata dall'Ordinanza n. 734 del 15 gennaio 2021:
 - a) dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 e nel D.M. 8 febbraio 1986 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica e nel D.P.C.M. 6 agosto 1997, n. 452;
 - b) dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
 - c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
 - d) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per quanto non espressamente derogato;
 - e) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D. Lgs. n. 50/2016;
 - f) dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i.;
 - g) dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;
 - h) dal patto di integrità;
 - i) ove applicabili, dalle linee Guida adottate dall'A.N.AC. e dai decreti attuativi del D. Lgs. n. 50/2016 nelle parti non derogate dalle regole e norme di cui alla lettera a) e b);
 - j) dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49;
 - k) dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati;
 - l) dall'OCDPC n.734 del 15 gennaio 2021.
2. Per espressa scelta delle Parti il presente contratto è regolato dalla legge dello Stato Italiano.
3. In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e nel relativo Capitolato Tecnico, prevarranno le disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
4. Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

ARTICOLO 4

OGGETTO DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DELLA FORNITURA

1. L'Amministrazione affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi connessi così come dettagliatamente indicati al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico al quale espressamente si rinvia, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto.

2. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione dell'Amministrazione alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
3. E' fatta salva la facoltà in capo all'Amministrazione di procedere alla modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia nel rispetto di quanto previsto dall'art. 106, D.lgs 50/2016, così come derogato dalla normativa speciale di cui in premessa.
4. Relativamente all'esecuzione del presente Contratto, sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____ e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. _____
5. Il Fornitore nomina quale Responsabile della Fornitura con capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore e referente nei confronti dell'Amministrazione il Sig. _____
6. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile della Fornitura, dovrà darne immediata comunicazione scritta all'Amministrazione e comunque non oltre tre giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5

DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed è da intendersi ad esecuzione istantanea. In ogni caso la garanzia legale dei container e dei relativi arredi deve avere durata non inferiore a due anni, fatte salve eventuali ulteriori garanzie specifiche previste. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 32, comma 13, D. Lgs. 50/2016, contestualmente alla stipula. Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1 del DL. 76/2020 convertito con modificazioni con L. 120/2020.
2. Resta fermo che potrà essere richiesto dall'Amministrazione un aumento delle prestazioni, alle stesse condizioni previste dal presente Contratto, nei limiti di cui all'art. 106, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 6

OBBLIGAZIONI GENERALI DEL FORNITORE

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture e dei servizi connessi nonché di ogni altro servizio, anche di natura funzionale, che si rendesse necessario per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio per il personale addetto all'esecuzione contrattuale, ed ogni altro onere necessario alla piena riuscita dell'approvvigionamento nel suo complesso, quale l'allestimento e la gestione delle aree di accoglienza della popolazione interessata dagli eventi sismici.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme di cui all'art. 3 e di quanto previsto nel Capitolato tecnico.
3. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al successivo art. 10. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo nei confronti dell'Amministrazione, assumendosene ogni relativa alea.
4. Il Fornitore si impegna espressamente a:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura d'urgenza per l'allestimento di quattro campi container per l'accoglienza della popolazione croata colpita dal sisma del 29 dicembre 2020 da realizzarsi nella regione Sisak-Moslavina

Allegato 5 – Schema di Contratto

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle attività secondo quanto specificato nella Documentazione della procedura;
 - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
 - c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire all'Amministrazione di monitorare la conformità delle prestazioni rese alle norme previste nel presente contratto;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli nella fornitura, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;
 - e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'Amministrazione;
 - f) rispettare diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui nell'uso di dispositivi o nell'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura ed assumersi responsabilità di atteggiamenti non rispettosi di quanto precede;
 - g) ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente Contratto;
 - h) a garantire la conformità dei prodotti oggetto della fornitura alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso;
 - i) espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
5. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto
 6. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'Amministrazione e/o da terzi autorizzati.
 7. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
 8. Il Fornitore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
 9. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Amministrazione.
 10. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione all'Amministrazione di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del contratto; (b) eseguire le forniture nelle aree per l'insediamento dei campi container che verranno indicate al momento di comunicazione della data del sopralluogo (cfr. paragrafo 5.2.1. del Capitolato Tecnico).
 11. Il Fornitore prende atto ed accetta che le prestazioni oggetto del contratto dovranno essere rese con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Aree per l'insediamento dei campi container nel territorio colpito da calamità.

12. Con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, non qualificabili come subappalto ai sensi della vigente normativa, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'Amministrazione interessata il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati, così come previsto dall'art. 105 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

ARTICOLO 7

OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per l'intera durata del presente contratto, la documentazione richiesta e presentata per la stipula dello stesso.
2. In particolare, il Fornitore, ha l'obbligo di:
 - a) comunicare all'Amministrazione ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
 - b) comunicare all'Amministrazione ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, anche con riferimento a quanto espresso dall'art.106 comma 1 lett. d) punto 2) del D. Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo.

ARTICOLO 8

GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà dei prodotti, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi e sarà prestata la garanzia secondo quanto previsto nel par. 9 del Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore garantisce espressamente che i prodotti, i materiali ed i supporti sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i prodotti sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico, e nei relativi manuali d'uso.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, restando l'Amministrazione estranea ai rapporti tra il Fornitore e le ditte fornitrici dei vari materiali o dei prodotti componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" come indicato nel Capitolato Tecnico.
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo quanto previsto nel precedente art. 6, comma 13.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE

1. Il Fornitore si obbliga ad osservare scrupolosamente tutti gli obblighi derivanti da leggi vigenti in materia di obblighi assicurativi, assistenza e previdenza, nonché di rapporti di lavoro in genere, ed a provvedere a tutti gli obblighi derivanti dal contratto collettivo di lavoro di categoria applicabile.
2. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto salvo il trattamento di miglior favore, a continuare ad applicare i citati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro suddetti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.
3. Per le prestazioni richieste il Fornitore si obbliga ad avvalersi di personale specializzato con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi Decreti attuativi, nonché di lavoratori autonomi (nel rispetto di quanto previsto all'art. 105, comma 3, del d. lgs. n. 50/2016), nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati.
4. È a carico del Fornitore l'osservanza delle norme in materia di sicurezza, prevenzione degli infortuni e dell'igiene del lavoro, per quanto di spettanza. A tale fine, esso adotterà tutti i procedimenti e le cautele necessari per garantire la salute e l'incolumità degli operatori, delle persone addette ai lavori e dei terzi, dandone all'Amministrazione, a semplice richiesta, opportuna documentazione a dimostrazione degli adempimenti effettuati in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro e di salute dei lavoratori e manlevando e tenendo indenne l'Amministrazione.
5. Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere la sostituzione di unità del personale addetto alle prestazioni che a seguito di verifica fossero ritenute dalla medesima Amministrazione non idonee alla perfetta esecuzione della fornitura e dei servizi connessi. In tal caso il Fornitore si obbliga a proporre e a mettere a disposizione una nuova risorsa entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione via pec da parte dell'Amministrazione, o di quello diverso che dovesse essere assegnato e a garantire la continuità del team di lavoro.
6. Il Responsabile della fornitura in qualità di interlocutore dell'Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente all'esecuzione del contratto sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione della fornitura e dei servizi connessi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall'Amministrazione.
7. L'Amministrazione si riserva di verificare la corretta applicazione di quanto sopra da parte del Responsabile della Fornitura, nonché di chiedere eventuale risarcimento del danno.
8. Ai sensi di quanto previsto all'art. 30, comma 5, D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui l'Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all'art. 105 del medesimo decreto), la medesima Amministrazione provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, in caso di lavori la Cassa edile.
9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore, e se del caso, del subappaltatore e dei soggetti titolari di subappalti e cottimi impiegati

nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

10. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Amministrazione pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute al Fornitore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell'art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L'Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta dell'Amministrazione sia stata formalmente contestata dal Fornitore, la medesima Amministrazione provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

ARTICOLO 10

CONSEGNA, COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITÀ E ACCETTAZIONE

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico ed entro i termini nello stesso stabiliti oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti.
2. Resta inteso che l'Amministrazione acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura". Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
3. Le attività di collaudo/verifica di conformità, in considerazione della oggettiva situazione emergenziale, dovranno concludersi nel più breve tempo possibile. Con riferimento al collaudo statico finale dei container l'Amministrazione si impegna ad effettuarlo entro cinque giorni dalla consegna del campo da parte del Fornitore. Il Fornitore, pertanto, si obbliga a fornire tutto il necessario supporto per consentire la tempestiva chiusura positiva delle attività di collaudo ed a rispettare le indicazioni che a riguardo verranno fornite dall'Amministrazione, anche a mezzo del Responsabile del Procedimento o del Direttore dell'Esecuzione.
4. Delle operazioni di collaudo/verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al Responsabile del procedimento.
5. Il collaudo/verifica di conformità si intende positivamente superato/a solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
6. Nel caso di esito positivo del collaudo/verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "Data di Accettazione della Fornitura" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 4.
7. Nel caso di esito negativo del collaudo/verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo che sarà concesso dall'Amministrazione in sede di verbale. In tale ipotesi il collaudo/verifica di conformità verrà ripetuto/a, ferma l'eventuale applicazione delle penali previste nel Capitolato Tecnico.
8. Si precisa che in caso di mancata chiusura del collaudo/verifica di conformità che si protragga oltre 10 giorni dal suo avvio, ovvero nel termine inferiore che verrà concordato tra le parti in considerazione della situazione emergenziale nonché in caso di esito negativo dello stesso, si

procederà all'immediata risoluzione contrattuale ai sensi art. 1456 cc. fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

9. Tutti gli oneri derivanti dal collaudo/verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
10. In caso di esito positivo del collaudo/verifica di conformità finale, l'Amministrazione rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 102, d.lgs. n. 50/2016
11. Concluso positivamente il collaudo/verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione dello stesso, l'Amministrazione rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
12. Su richiesta del Fornitore, l'Amministrazione emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC.. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto.

ARTICOLO 11

CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo complessivo, onnicomprensivo, è pari ad euro _____ IVA esclusa.
2. Resta inteso che l'Amministrazione pagherà il predetto corrispettivo successivamente alla verifica di conformità/collaudo, previo esito positivo dei controlli di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 (compreso il DURC).
3. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
4. Il predetto corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
5. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
6. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014 e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
7. Il Fornitore dichiara che le prestazioni del presente contratto sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuta a versare, con diritto di rivalsa salva l'applicazione dello "split payment" ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del Fornitore medesimo.
8. Gli oneri derivanti da rischi interferenziali verranno fatturati dal Fornitore e rimborsati dall'Amministrazione nella misura dallo stesso sostenuti e nel limite di quanto previsto dal DVRI di cui al successivo articolo 11.
9. L'importo corrisposto per ciascuna fattura, da parte dell'Amministrazione sarà pari al 99,50% dell'imponibile indicato nella stessa. Il restante 0,5% verrà liquidato, da parte dell'Amministrazione, solo al termine del contratto, dopo l'approvazione del collaudo/verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
10. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Amministrazione procederà ad acquisire, eventualmente anche per il subappaltatore ove presente,

il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate – Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Amministrazione applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

11. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
12. Si precisa che le fatture, che dovranno essere emesse a seguito del superamento del collaudo/verifica di conformità come indicato al precedente articolo 9 e nel Capitolato Tecnico, dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di collaudo.
13. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate all'Amministrazione, e dovranno riportare in evidenza il numero di Codice Identificativo Gare (CIG). Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Amministrazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.
La fattura dovrà riportare i dati sopra riportati anche per la/le Imprese subappaltatrici unitamente all'importo, al netto dell'IVA, che verrà liquidato al subappaltatore.
14. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa, D.Lgs 231/2002 e smi. L'Amministrazione, come già espresso in sede di Lettera di Invito, procederà al pagamento entro 60 gg dalla data ricevimento fattura.
15. Il bonifico, previo accertamento della Amministrazione della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 comunicato dal fornitore. Il Fornitore si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta all'Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
16. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato all'Amministrazione.
17. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

ARTICOLO 12

COSTI DELLA SICUREZZA

1. L'Amministrazione, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, provvederà prima dell'avvio delle attività, a redigere il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai

- rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà eseguito il contratto. In tale sede l'Amministrazione indicherà i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il predetto documento che costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

ARTICOLO 13

PENALI E PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

1. Qualora il Fornitore si rifiuti di dare esecuzione al presente contratto l'Amministrazione si riserva di applicare una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale di cui al precedente articolo 10. Ai fini della disciplina sulle penali si rimanda al paragrafo 10 del Capitolato Tecnico. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali stabilite nel presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dall'Amministrazione. Resta inteso che in caso di necessaria sospensione dell'esecuzione delle prestazioni si applica l'art. 107 del d.lgs. 50/2016.
2. In caso di contestazione dell'inadempimento da parte dell'Amministrazione, il Fornitore dovrà comunicare, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, all'Amministrazione medesima nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempimento, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Capitolato Tecnico a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
3. L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati su altri contratti, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al successivo articolo 13, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
4. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte al Fornitore raggiunga la somma complessiva pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale di cui all'art. 10 "Corrispettivi e modalità di pagamento", l'Amministrazione ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il contratto, oltre il risarcimento di tutti i danni.
5. La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 14

GARANZIA

1. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dell'Amministrazione idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 103 D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi di cui al paragrafo 8 della Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante il presente atto.
2. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo.
4. L'Amministrazione può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, l'Amministrazione conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
5. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione delle prestazioni, secondo quanto stabilito dall'art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo attestante la corretta esecuzione del contratto.

ARTICOLO 15

DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno, di qualsivoglia natura, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto dell'Amministrazione e/o di terzi, in dipendenza di ritardi, omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell'obbligo di cui al precedente comma, ed in considerazione del fatto che si è proceduto all'avvio all'esecuzione del presente contratto in via d'urgenza, il Fornitore è obbligato a presentare polizza/e assicurativa/e conforme/i alle condizioni ed entro i termini indicati al paragrafo 8 della Lettera di invito, con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante il presente contratto.
3. La polizza, seppur consegnata successivamente all'esecuzione delle attività, dovrà avere efficacia retroattiva. In ogni caso si specifica che il Fornitore sarà responsabile ai sensi di quanto espresso al comma 1 dalla data di avvio di esecuzione delle attività.
4. Qualora, nel corso della durata del contratto, il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative, il contratto si risolverà di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalle polizze così come espressi al paragrafo 8 della Lettera di Invito.
6. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell'art. 1901 del c.c., l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte del Fornitore ferma restando la possibilità per l'Amministrazione di incamerare la cauzione a copertura di quanto versato o compensare con altri corrispettivi.
7. Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative e qualora l'Amministrazione non si sia avvalsa della facoltà di cui al precedente comma, il contratto potrà essere risolto di diritto con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 16

RISOLUZIONE

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura d'urgenza per l'allestimento di quattro campi container per l'accoglienza della popolazione croata colpita dal sisma del 29 dicembre 2020 da realizzarsi nella regione Sisak-Moslavina

Allegato 5 – Schema di Contratto

1. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
 - il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del contratto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura negoziata;
 - il Fornitore non ha prodotto la documentazione necessaria per la stipula del contratto come prescritto nella comunicazione di aggiudicazione inviata in data _____ dalla Consip S.p.A.;
 - qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D. Lgs. n. 159/2011, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
 - il contratto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente Codice;
 - ove applicabile, la mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto, ai sensi del precedente articolo "Danni, responsabilità civile e copertura assicurativa";
 - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l'Amministrazione;
 - nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del d.P.R. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, del medesimo d.P.R. 445/2000;
 - nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - in caso di violazione del Patto di integrità; trova applicazione in particolare quanto previsto all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito nella legge n. 114/2014;
 - qualora nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relativamente all'affidamento e alla stipula e all'esecuzione del contratto, sia stata applicata misura cautelare personale o sia stato disposto il giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353, 353 bis del codice penale.
2. L'Amministrazione, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
 - qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca, le forniture a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato Tecnico;
 - mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
 - mancata copertura dei rischi per tutta la durata del contratto;
 - in tutti i casi di risoluzione contrattuale espressamente previsti nel Capitolato Tecnico - che qui devono intendersi integralmente riportati - e nel presente contratto.

3. Nel caso in cui l'Amministrazione accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il presente atto, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni ossia il rispetto delle impellenti esigenze delle popolazioni terremotate, la stessa formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente si assegnerà un termine assai ridotto, in considerazione della situazione d'urgenza, entro il quale il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia, ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
4. In considerazione della oggettiva situazione d'urgenza e delle impellenti esigenze delle popolazioni terremotate, nelle more della situazione di contraddittorio di cui al precedente comma, l'Amministrazione si riserva il tempestivo affidamento delle prestazioni oggetto di ritardo/inadempimento, a soggetti presenti in graduatoria nel rispetto dell'ordine di posizionamento e/o eventualmente a soggetti terzi, con esecuzione in danno nei confronti del fornitore.
5. In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente atto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall'Amministrazione, anche a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione stessa ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, fatta salva la possibilità di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto della Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.
6. Nel caso di risoluzione del contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.
7. In caso di risoluzione del presente contratto, il Fornitore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione delle obbligazioni negoziali. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, il Fornitore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Amministrazione per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove l'Amministrazione medesima non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.
8. In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.
9. L'Amministrazione, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall'aggiudicatario originario in sede di offerta. Resta salvo quanto espresso nell'ultimo punto delle Premesse.
10. Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 17

RECESSO

1. L'Amministrazione hanno diritto di recedere dal presente contratto nei casi di:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura d'urgenza per l'allestimento di quattro campi container per l'accoglienza della popolazione croata colpita dal sisma del 29 dicembre 2020 da realizzarsi nella regione Sisak-Moslavina

Allegato 5 – Schema di Contratto

- a) giusta causa,
 - b) grave inadempimento del Fornitore. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione recedere unilateralmente dal contratto e in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso.
2. Nei casi di cui al comma 1, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni rese, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del Codice Civile.
3. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r.
4. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
- a) il deposito contro il Fornitore di un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.
5. L'Amministrazione potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 del Codice Civile, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a/r, purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In tal caso l'Amministrazione si impegna ad impartire le istruzioni necessarie per la mobilitazione e la smobilitazione dei container.
- In ogni caso di recesso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore dell'Amministrazione, fino alla tempestiva sostituzione del fornitore.
6. Costituisce, altresì, causa di recesso dal presente contratto l'esito negativo dei controlli di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016, così come meglio stabilito al precedente articolo "Corrispettivi e modalità di pagamento".

ARTICOLO 18

RISERVATEZZA

1. Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dalla normativa privacy, il Fornitore ha l'obbligo e responsabilità anche per i suoi dipendenti, collaboratori, subfornitori e subappaltatori, di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale, pena risarcimento danni subiti dall'Amministrazione, che, comunque hanno facoltà di dichiarare, in caso di inosservanza di detti obblighi, la risoluzione di diritto.

ARTICOLO 19

SUBAPPALTO

1. Il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avvalersi della facoltà di subappaltare nella misura di_____ le seguenti attività_____.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, dell'OCDPC n. 734/2021 il contratto di subappalto acquisisce immediata efficacia a far data dalla richiesta del Fornitore, fatte salve le verifiche circa il possesso dei requisiti, che avverranno secondo le modalità descritte dall'art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
3. Il Fornitore al fine di consentire le predette verifiche si impegna a depositare presso l'Amministrazione i) l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; ii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell'appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l'Amministrazione revocherà l'autorizzazione.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del il Fornitore, il quale rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti dell'Amministrazione dei danni che dovessero derivare alla medesima Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si impegna a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/03.
7. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all'Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali (inclusa la Cassa edile, ove presente), assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
8. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
9. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
10. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

11. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del Fornitore subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto da parte dell'Amministrazione, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
12. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Ai sensi dell'art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle prestazioni affidate.
15. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ARTICOLO 20

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. E' fatto divieto al Fornitore di cedere, fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Fornitore può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D. Lgs. 50/2016.
3. È fatto, altresì, divieto al Fornitore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Fornitore ai suddetti obblighi, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente atto.

ARTICOLO 21

FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

ARTICOLO 22

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Il Fornitore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente Contratto le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell'ambito della Lettera di invito che deve intendersi in quest'ambito integralmente trascritta.
2. L'Amministrazione tratta i dati forniti dal Fornitore, ai fini della stipula del contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Tutti i dati acquisiti dall'Amministrazione potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

3. Con la sottoscrizione del contratto, il Fornitore, in persona del legale rappresentante pro-tempore o di procuratore in grado di impegnare sullo specifico tema l'azienda, acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell'informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito dell'esecuzione del contratto, per le finalità descritte nella Lettera di invito e sopra richiamate.
4. Il Fornitore prende atto ed acconsente che la ragione sociale dell'operatore economico ed il prezzo di aggiudicazione siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti la partecipazione all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2015), potranno essere utilizzati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione del Ministero dell'economia e delle finanze o di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto in ragione della normativa sul riuso dei dati pubblici. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i.), il Fornitore prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione, nella sezione relativa alla trasparenza.
5. Con la sottoscrizione del presente Contratto il Fornitore si obbliga ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel presente contratto
6. In ragione dell'oggetto del contratto, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, lo stesso sarà nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE; a tal fine, esso si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa nazionale vigente in materia di trattamento dei dati personali (ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali) e di quanto disposto dall'art. 5 del Regolamento UE, limitandosi ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.
7. Il Fornitore, qualora venga nominato responsabile del trattamento, si impegna a tenere un Registro del trattamento conforme a quanto stabilito dall'art. 30 del GDPR e a renderlo tempestivamente consultabile dal Titolare del trattamento.
8. Il Fornitore prende atto che l'Amministrazione potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dall'Amministrazione medesima, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati personali applicate.
9. Nel caso in cui il Fornitore violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli dal Titolare, oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli "interessati". In tal caso, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

10. Il Fornitore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati trattamento dei Dati personali.
11. Le finalità del trattamento sono indicate nella Lettera di invito e si intendono qui integralmente richiamate.

ARTICOLO 23

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che l'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Amministrazione e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede l'Amministrazione.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.
6. L'Amministrazione verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 105, comma 2, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che l'Amministrazione, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i

conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.

ARTICOLO 24 - CODICE ETICO – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. L'Impresa dichiara di avere preso visione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e del Codice di comportamento dei dipendenti e dirigenti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad operare nel rispetto dei suddetti documenti, per quanto applicabili.
3. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 25

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. Il presente Contratto vincola immediatamente il Fornitore dall'avvio in esecuzione in urgenza, mentre è vincolante per l'Amministrazione solo a seguito dell'approvazione dello stesso con decreto debitamente registrato dalla Corte dei Conti.

Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento della Protezione Civile

Per il Fornitore

Roma, lì ____ ____

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Classificazione del documento: Consip Public

Procedura d'urgenza per l'allestimento di quattro campi container per l'accoglienza della popolazione croata colpita dal sisma del 29 dicembre 2020 da realizzarsi nella regione Sisak-Moslavina

Allegato 5 – Schema di Contratto

Premesse, Articolo 1 (Valore delle Premesse e degli Allegati), Articolo 3 (Disciplina applicabile), Articolo 5 (Durata del Contratto), Articolo 6 (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore), Articolo 10 (Consegna, collaudo e verifiche di conformità e accettazione), Articolo 11 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Articolo 13 (Penali e procedimento di contestazione), Articolo 14 (Garanzia), Articolo 15 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa), Articolo 16 (Risoluzione); Articolo 17 (Recesso), Articolo 19 (Subappalto), Articolo 20 (Divieto di cessione del contratto), Articolo 21 (Foro competente), Articolo 22 (Trattamento dei dati personali), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari), Articolo 25 (Clausola di salvaguardia)

Roma, lì ____ ____

Per il FORNITORE
